

MOZIONE

Tassa di collegamento: congelare l'applicazione

del 20 aprile 2020

In data 1° aprile 2020 i media hanno reso noto che il Tribunale federale, con un tempismo che si commenta da sé, avrebbe respinto diversi ricorsi relativi alla tassa di collegamento.

La tassa di collegamento, secondo le stime del Consiglio di Stato, dovrebbe generare un incasso annuo di circa 18 milioni di franchi, prelevati alle aziende in ragione di fr 3,50 al giorno per ciascun posteggio dei propri dipendenti e ai centri commerciali in ragione di fr. 1,50 al giorno per ciascun posteggio dei clienti.

La modifica di legge è stata adottata dal Gran Consiglio il 14 dicembre 2015 ed è stata confermata in votazione popolare il 5 giugno 2016.

A fronte di diversi ricorsi, il Tribunale federale, il 2 settembre 2016, aveva sospeso l'applicazione della tassa di collegamento, che non è pertanto mai stata prelevata negli ultimi 3 anni.

Diversi datori di lavoro avevano comunque prudenzialmente iniziato a prelevare la tassa dai loro dipendenti, mentre i centri commerciali non hanno ribaltato la tassa sulla clientela.

Premesso che le motivazioni delle decisioni del Tribunale federale non sono ancora note e potrebbero esservi delle indicazioni in merito, si pone ora la questione di sapere: (1) quando entrerà in vigore la tassa di collegamento e (2) se la tassa verrà prelevata retroattivamente (negli ultimi preventivi cantonali sono sempre stati indicati introiti per 18 milioni di franchi).

Tenuto conto della fase drammatica che sta attraversando il nostro Cantone e che, anche una volta superata l'emergenza sanitaria, si ripercuoterà sulla nostra economia per mesi e anni, riteniamo che il Consiglio di Stato dovrebbe:

- 1) rinunciare al prelievo retroattivo della tassa di collegamento (per i lavoratori si tratta di ca. 900 franchi all'anno), nella misura in cui il Tribunale federale dovesse indicare nelle motivazioni l'entrata in vigore a far tempo dal 1° agosto 2016;
- 2) congelare l'entrata in vigore della tassa di collegamento e
- 3) valutare se essa possa ancora essere considerato uno strumento utile e appropriato, ritenuto che il finanziamento del trasporto pubblico non è comunque in alcun modo in discussione.

L'art. 35t della Legge sui trasporti pubblici del 6 dicembre 1994 prevede del resto che "1la tassa di collegamento è soggetta a un periodo di prova della durata di 3 anni dalla sua entrata in vigore. Entro questo termine il Consiglio di Stato allestisce all'attenzione del Gran Consiglio un rapporto riguardo gli effetti della stessa, sia dal profilo finanziario, sia dal profilo della mobilità e dell'evoluzione del numero e della collocazione dei posteggi assoggettati alla tassa. 2Il Gran Consiglio si pronuncia in merito al suo mantenimento".

Considerato che molte aziende hanno di fatto introdotto la tassa di collegamento, provvedendo al relativo prelievo in capo ai dipendenti, è senz'altro possibile svolgere la valutazione prevista dalla legge e valutare quindi se, in questi 3 anni, la tassa di collegamento ha avuto un effetto benefico sulla mobilità.

A mente di chi scrive, non è questo il momento di caricare i lavoratori e le aziende di imposte milionarie; anzi, al Cantone si chiede di adottare qualsiasi misura che sia di sostegno alla difficile situazione in cui molti si trovano e si troveranno per ancora diverso tempo.

L'impressione, del resto, è che la tassa di collegamento non abbia avuto effetti apprezzabili per la mobilità per cui sarebbe un mero balzello; una sua abrogazione appare quindi verosimilmente inevitabile.

Ciò premesso, si chiede al Consiglio di Stato di presentare il rapporto riguardante gli effetti (parziali) della tassa di collegamento, rinunciando al prelievo retroattivo dell'imposta di collegamento per gli anni scorsi e congelando ogni ulteriore prelievo fino alla decisione del Gran Consiglio in merito al rapporto di valutazione.

Per il Gruppo PPD+GG
Maurizio Agustoni e Fiorenzo Dadò